

Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria

Annesso al regolamento di previdenza (Edizione gennaio 2017)
Divisione della previdenza professionale in caso di divorzio

1. Principio

In caso di divorzio il Tribunale decide della divisione delle pretese nate a partire dalla data del matrimonio fino alla data del promovimento della procedura di divorzio. Principalmente saranno divise le prestazioni d'uscita e le frazioni di rendite secondo gli articoli 122-124e CC.

2. Persone assicurate tenute alla divisione

2.1 Assicurati attivi

L'aver di vecchiaia diminuisce in proporzione alla somma trasferita.

Gli acquisiti sono possibili.

2.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L'aver di vecchiaia passivo, cioè la parte dell'aver che concerne l'invalidità, va diminuito della somma da trasferire. Per le persone parzialmente invalide l'ammontare sarà prelevato in priorità dalla parte attiva.

Le rendite d'invalidità regolamentari attualmente versate non saranno ridotte per via del prelievo.

Al momento del promovimento della procedura di divorzio, le rendite per figli d'invalidi in corso e future così come le rendite per figli che le rimpiazzano non saranno ridotte.

Le prestazioni per i superstiti future saranno ridotte soltanto se, dopo il prelievo, sono finanziate dall'aver di vecchiaia non ricostituito.

Un acquisto è possibile soltanto nel caso di prestazioni di vecchiaia e di prestazioni per i superstiti future. Per gli assicurati parzialmente invalidi l'acquisto sarà accreditato in priorità alla parte attiva dell'aver di vecchiaia.

2.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

La rendita in corso viene ridotta della parte di rendita assegnata al coniuge nella procedura.

Le rendite per figli in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio nonché quelle per orfani che le rimpiazzano non saranno ridotte. Le rendite per figli di pensionati e le prestazioni per i superstiti future saranno calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.

Un acquisto è escluso.

2.4 Pensionamento, raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

Quando un assicurato attivo si pensiona durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce l'ammontare della prestazione d'uscita da trasferire così come la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde alla somma di tutte le riduzioni imputate alle rendite di vecchiaia che sarebbero state pagate fino a quando la sentenza di divorzio sarebbe passata in giudicato, come se per il loro calcolo si fosse già preso in considerazione l'aver di vecchiaia diminuito della prestazione d'uscita da trasferire. La riduzione sarà, su riserva di una sentenza giudiziaria contraria, ripartita per metà fra i coniugi. In più, da che la sentenza di divorzio sarà passata in giudicato, la rendita di vecchiaia sarà adeguata definitivamente sulla base dell'aver di vecchiaia rimanente dopo la divisione (art. 19g cpv.1 OLP).

Se un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce la parte da trasferire della prestazione d'uscita conformemente all'art. 19g cpv.2 OLP.

3. Persone assicurate creditrici dopo la divisione

3.1 Assicurati attivi

La prestazione d'uscita versata, la rendita vitalizia dell'art. 124a CC oppure l'indennità in capitale in rimpiazzo della rendita vitalizia saranno accreditate all'aver di vecchiaia.

3.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L'aver di vecchiaia passivo aumenta della somma accreditata giusta il punto 3.1 di questo annesso. Per le persone parzialmente invalide la somma sarà accreditata in priorità alla parte attiva dell'aver di vecchiaia.

Le rendite d'invalidità regolamentari esistenti non saranno aumentate dopo un accredito. Per gli assicurati parzialmente invalidi, l'accredito non sarà nemmeno preso in considerazione nel caso di una modificazione del grado d'invalidità dovuta alle stesse cause.

3.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

Le pretese risultanti della divisione che un assicurato ha contro l'istituto di previdenza del coniuge debitore non possono essere utilizzate per esigere della fondazione un aumento delle rendite di vecchiaia regolamentari in corso.

4. Versamento di una rendita vitalizia giusta l'art. 124a CC

Se la fondazione deve effettuare il versamento di una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC, il coniuge beneficiario può richiedere, per scritto e di maniera definitiva prima del primo versamento, un versamento sotto forma di capitale. La capitalizzazione sarà calcolata dalla fondazione tenendo conto delle basi tecniche applicabili alla rendita di vecchiaia da dividere. Con il versamento del capitale, tutte le pretese del coniuge creditore nei confronti della fondazione si estinguono.

Se il coniuge creditore ha diritto a una rendita d'invalidità intera oppure ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, la fondazione gli versa, su richiesta, la rendita vitalizia prevista dall'art. 124a CC.

Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento di cui all'art. 13 cpv. 1 LPP, gli sarà versata una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC. Su richiesta il versamento può essere effettuato nella sua previdenza se il regolamento che la regge gli permette ancora di attuare dei riscatti.

Dalla rendita vitalizia dell'art. 124a CC non si possono dedurre altri diritti, in particolare nessuna prestazione per i superstiti.

5. Promozione della proprietà d'abitazioni

Se il coniuge divorzia prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato come una prestazione d'uscita.

Se il prelievo anticipato è stato attuato durante il matrimonio, la perdita di capitale e d'interessi si ripercuoterà proporzionalmente sulla parte dell'aver di previdenza accumulato prima del matrimonio così come sulla parte accumulata dopo il matrimonio fino al prelievo anticipato.

6. Consenso in caso d'indennità in capitale

Se l'assicurato è coniugato il versamento di un'indennità in capitale è ammesso soltanto se il suo coniuge ne acconsente per scritto. La fondazione può, alle spese dell'assicurato, chiedere la prova del consenso.

7. Entrata in vigore e modificazione delle disposizioni esistenti

Questo annesso entra in vigore il 01.01.2017 ed è applicabile a tutti gli assicurati attivi, beneficiari di rendite e altri aventi diritto a prestazioni. Le cifre 32.4 cpv. 2, 35 nonché 36.1 frase 2 del regolamento di previdenza sono abrogate. Questo annesso costituisce una deroga alla cifra 39.

Bâloise-Fondazione collettiva
per la previdenza professionale extraobbligatoria
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch